



Ambito
Territoriale
Sociale
di Crema

Regolamento Servizi Sociali Ambito Territoriale Sociale di Crema

In accordo con le indicazioni approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 26 novembre 2025

REGOLAMENTO

INDICE – SOMMARIO

Premessa – Normativa Essenziale di riferimento

Legenda

PARTE GENERALE - SEZIONE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Finalità e principi generali
Art. 3	La rete delle unità di offerta
Art. 4	Definizioni
Art. 5	Finalità e obiettivi
Art. 6	Destinatari degli interventi e dei servizi
Art. 7	Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato
Art. 8	Risorse destinate al finanziamento degli interventi sociali

SEZIONE SECONDA – L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 9	Diritti degli interessati
Art. 10	L'accesso al sistema degli interventi sociali
Art. 11	Modalità di presentazione delle domande
Art. 12	La valutazione del bisogno e l'eventuale definizione del Progetto Individuale (PI)
Art. 13	Esito del procedimento
Art. 14	Adempimenti e controlli
Art. 15	Sospensione e revoca dell'erogazione delle prestazioni
Art. 16	Cessazione della presa in carico
Art. 17	Trattamento dei dati personali

SEZIONE TERZA – COMPARTECIPAZIONE DEI BENEFICIARI AL COSTO DEI SERVIZI

Art. 18	Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa
Art. 19	Determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni
Art. 20	Determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni. Interventi socio-educativi a favore di minorenni (anche su prescrizione dell'autorità giudiziaria).
Art. 21	Validità della attestazione I.S.E.E.
Art. 22	Effetti di una nuova attestazione I.S.E.E.
Art. 23	Assenza o incompletezza dell'attestazione I.S.E.E.
Art. 24	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive
Art. 25	I.S.E.E. corrente
Art. 26	Accertamento dell'estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E. Accertamento del diverso nucleo familiare rilevante per situazione di abbandono

SEZIONE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27	Abrogazioni
Art. 28	Pubblicità
Art. 29	Entrata in vigore

REGOLAMENTO

PREMESSA

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO¹

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Costituzione Italiana
- Codice Civile
- d.m. 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- l. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- l. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali"
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE."
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE."
- d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- d.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- d.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
- d.lgs. 03 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale"

¹ La normativa s'intende sempre citata nel testo vigente o comunque nel testo applicabile secondo il principio del *tempus regit actum*.

REGOLAMENTO

- d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
- l.r. 6 dicembre 2022, n. 25 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità”
- Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona
- Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali
- Statuto del Comune

REGOLAMENTO

LEGENDA

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al d.P.C.M. n. 159/2013
- Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo
- “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia
- “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni utilizzabili per la fruizione di servizi;
- compartecipazione da parte del beneficiario: costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico del beneficiario della prestazione;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante al di sotto del quale l'utenza è esonerata dalla compartecipazione al costo della prestazione fruita;
- I.S.E.E. finale: è il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante oltre il quale l'utenza è tenuta a sostenere in autonomia il costo della prestazione fruita;
- tariffa massima: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata;
- tariffa minima: è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.

REGOLAMENTO

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, sinteticamente richiamata in premessa, disciplina i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi assistenziali assicurati dal Comune e dall'Ambito Sociale Territoriale Cremasco.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
4. I Comuni dell'Ambito, sulla base della rilevazione dei bisogni emergenti dal territorio, determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa nazionale e regionale, il sistema dei servizi alla persona sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
5. Gli interventi, i servizi e le prestazioni erogate, e qui disciplinate, possono essere erogate/gestite in forma singola ovvero associata (integrata) con altre pubbliche amministrazioni ovvero ancora mediante il ricorso a forme di convenzionamento, accreditamento e/o affidamento di servizi a terzi soggetti in osservanza della normativa vigente.
6. L'obiettivo essenziale di una regolamentazione di Ambito risponde all'esigenza di individuare criteri omogenei di accesso e fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento.

Articolo 2 – Finalità e principi generali

1. L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, mira a:
 - a) sostenere e promuovere l'emancipazione e l'autonomia delle persone coinvolte;
 - b) promuovere il miglioramento della qualità della vita e l'integrazione sociale delle persone, in special modo di quanti si trovino in situazione di maggiore disagio o fragilità;
 - c) garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza;
 - d) sostenere e valorizzare l'apporto e la presenza delle reti familiari e della solidarietà sociale.
2. L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate è realizzata valorizzando le priorità dei bisogni, prestando prioritaria attenzione alle situazioni di maggiore fragilità sociale.
3. La programmazione, l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni qui disciplinate considerano i principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità, equità, solidarietà, partecipazione, sussidiarietà, sostenibilità economica e libertà di scelta.
4. Nel rispetto dei suddetti principi, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza delle persone, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, sia in forma singola che associata, nei limiti delle proprie competenze,

REGOLAMENTO

garantisce l'erogazione:

- dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione;
- dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
- dei servizi definiti dal Comune medesimo, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti, da garantire nel territorio comunale.

Articolo 3 - La rete delle unità di offerta

1. La rete delle unità di offerta sociali è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, domiciliari, delle unità di offerta semiresidenziali (diurne) e residenziali.
2. La specifica regolamentazione della rete dei servizi è contenuta nelle schede relative a ciascun servizio di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni delle persone. I servizi e le prestazioni qui disciplinati, sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle Schede di parte speciale (Allegato A). Eventuali nuovi servizi, prestazioni, unità di offerta individuati dalla Regione ovvero a livello locale, saranno disciplinati dalla normativa di settore ovvero, in via analogica, dal presente Regolamento.
4. Il Comune, in forma singola o associata, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.
5. I Comuni appartenenti all'Ambito territoriale e l'Ambito stesso possono promuovere la sperimentazione e l'attivazione di nuovi servizi ed interventi in grado di rispondere ai bisogni dell'utenza che saranno definiti in specifiche schede di servizio approvate dall'Assemblea dei Sindaci ad integrazione di quanto già previsto nell'Allegato A).

Articolo 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le definizioni contenute nella legenda e, comunque, quelle contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 5 - Finalità e obiettivi

1. Le finalità degli interventi e dell'attività del servizio sociale comunale sono identificate nel:
 - a) tutelare la dignità, la libertà e l'autonomia della persona e della famiglia;
 - b) prevenire gli stati di disagio, di emarginazione e di dipendenza; promuovere il benessere psico-fisico e sociale delle persone, tramite misure adeguate ai bisogni, nel rispetto della volontà e degli stili di vita personali, siccome non contrastanti con l'ordinamento giuridico;
 - c) contrastare le difficoltà economiche e sociali delle persone, limitando i rischi di emarginazione e di impoverimento e favorendo l'attivazione della responsabilità e delle risorse personali e familiari;
 - d) sviluppare le interazioni tra il bisogno individuale e familiare, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale prevenendo l'isolamento ed il disagio anche attraverso la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

REGOLAMENTO

- a) informare e orientare le persone e le famiglie per favorire l'accesso al sistema di offerta attraverso i punti di segretariato sociale nonché mediante iniziative informative e divulgative mirate;
- b) sostenere i minorenni in situazioni di disagio e promuovere la genitorialità;
- c) sostenere le persone e le famiglie in difficoltà anche attraverso misure di contrasto alla povertà e alla emarginazione sociale;
- d) accompagnare e sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie per una crescita adeguata alle loro potenzialità, promuovendo l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa;
- e) promuovere il benessere delle persone anziane e con disabilità attraverso interventi volti a favorire la permanenza a domicilio, laddove possibile, ovvero l'inserimento presso strutture semiresidenziali o residenziali;
- f) favorire l'integrazione di persone e famiglie straniere, nei limiti della propria competenza;
- g) garantire sostegno economico alla realizzazione degli interventi alternativi alla domiciliarità quando se ne presenti la necessità.

Articolo 6 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Accedono alle prestazioni qui disciplinate, coerentemente con la normativa regionale vigente:
 - a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti nel territorio comunale;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel territorio comunale, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i., gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.
2. Per le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale, che versino in condizione di necessità sociale emergenziale, il Comune avvia gli interventi ritenuti più opportuni per fronteggiarla, attivandosi contestualmente presso altre pubbliche amministrazioni allorquando la relativa competenza economica sia ad esse riferibile, per richiederne altresì, ove possibile, la relativa presa in carico, riservandosi di promuovere le necessarie azioni, anche giudiziali, per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 7 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. Conformemente alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di rete familiare, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono prestazioni di vario tipo a sostegno delle persone interessate.

REGOLAMENTO

Articolo 8 - Risorse destinate al finanziamento degli interventi sociali

1. Gli interventi sociali sono finanziati con risorse comunali proprie/d'Ambito ovvero per il tramite di fondi (finanziamenti) statali/regionali ad essi destinati, nonché tramite la compartecipazione al costo da parte dei beneficiari, conformemente alla normativa vigente ed intesa quale strumento finalizzato a concorrere alla definizione e al sostegno del sistema di welfare territoriale.
2. Le prestazioni e i benefici economici normati dal presente Regolamento sono erogati sino ad esaurimento dei relativi stanziamenti di bilancio nel rispetto dei principi della giustizia e dell'equità sociale e della normativa vigente in materia.

SEZIONE SECONDA

L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 9 - Diritti degli interessati

1. Il servizio sociale garantisce all'interessato:
 - a) adeguata informazione sugli interventi e prestazioni erogabili dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
 - b) la consulenza professionale di un operatore, anche ai fini di un'eventuale presa in carico;
 - c) la tutela della riservatezza, conformemente alla normativa vigente e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
2. Nel contesto della presa in carico sono comunicati:
 - a) il nominativo dell'operatore responsabile del caso;
 - b) i diritti partecipativi e la loro ampiezza;
 - c) l'eventuale quota compartecipativa a carico del privato (allorquando non individuata congiuntamente in itinere);
 - d) le attività di controllo sulla qualità delle prestazioni previste dalla normativa vigente, anche quando erogate da soggetti terzi.

Articolo 10 - L'accesso al sistema degli interventi sociali

1. Il servizio sociale comunale assicura l'attività di segretariato sociale professionale al fine di:
 - a) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone;
 - b) orientare le persone all'interno del sistema degli interventi sociali e fornire adeguate informazioni finalizzate a facilitarne l'accesso;
 - c) attivare la presa in carico, ove necessario, secondo criteri di integrazione e di continuità, anche in raccordo con gli altri soggetti istituzionali, e non, che compongono la rete di welfare locale.
2. Il servizio sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b) presenza di minorenni privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità della persona.
3. Il presente Regolamento definisce i requisiti per l'accesso alle singole prestazioni qui disciplinate. Resta fermo che eventuali ulteriori requisiti saranno applicati allorquando espressamente indicati nella normativa nazionale/regionale.

REGOLAMENTO

Articolo 11 – Modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'attivazione degli interventi l'interessato presenta apposita domanda, eventualmente utilizzando i modelli comunali predisposti allo scopo. La domanda può essere presentata direttamente dalla persona interessata ovvero dal suo rappresentante legale.
2. La domanda di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità dell'istante. Il pubblico ufficiale attesta che la domanda è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
3. La domanda nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita da quella, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge, dal convivente o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità dell'istante.
4. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o dal rappresentante legale, e si renda necessaria l'attivazione di una prestazione di propria competenza, ne informa il diretto interessato per acquisirne il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.
5. La domanda, salvo diversa disposizione normativa, si perfeziona con la sua presentazione al servizio sociale, previo colloquio con l'assistente sociale, che comunica tutti gli allegati necessari, limitatamente a quelli non già in possesso dell'amministrazione ovvero reperibili da questa presso altra amministrazione.
6. Il servizio sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'istante ritenga utili ai fini della relativa istruttoria.

Articolo 12 - La valutazione del bisogno e l'eventuale definizione del Progetto Individualizzato (PI)

1. Possono beneficiare degli interventi qui disciplinati le persone che si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) incapacità di provvedere a sé stessi;
 - b) l'essere destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socioassistenziali;
 - c) presenza di svantaggio personale in situazione di difficoltà della rete sociale;
 - d) insufficienza della capacità economica e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
3. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile, che opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.
4. Il percorso di valutazione considera i seguenti elementi:
 - a) la verifica dei requisiti di accesso;
 - b) la condizione personale e familiare dell'interessato;
 - c) le condizioni di salute;
 - d) la situazione abitativa;
 - e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - f) la capacità di assumere consapevoli decisioni;
 - g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della rete parentale;
 - h) la situazione lavorativa;
 - i) la capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini I.S.E.E. ed altri eventuali elementi indicativi del tenore di vita.

REGOLAMENTO

5. Nelle situazioni di particolare complessità sanitaria e socio sanitaria può essere prevista la valutazione integrata multidimensionale e multiprofessionale in collaborazione con i competenti soggetti del sistema socio sanitario - anche attraverso l'utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di autonomia.
6. Il Progetto Individualizzato, allorquando adottabile, è predisposto, in contraddittorio con l'interessato o chi lo rappresenta validamente, dall'assistente sociale referente del caso ed è validato dal responsabile di Servizio per l'adozione degli adempimenti conseguenti.
7. Il Progetto Individualizzato, a titolo esemplificativo, contiene:
 - a) sintesi dell'iter valutativo;
 - b) obiettivi;
 - c) risorse professionali e sociali attivate;
 - d) interventi previsti;
 - e) durata;
 - f) modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e la conseguente assunzione di impegni;
 - g) eventuali modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni fruite da parte dei privati, determinata ai sensi del presente Regolamento e delle deliberazioni comunali di fissazione delle soglie e delle tariffe;
 - h) tempi, modalità di monitoraggio e verifica;
 - i) tempi e modalità di rivalutazione del bisogno.

Articolo 13 - Esito del procedimento

1. Il procedimento di cui all'articolo precedente, così avviato, si dovrà concludere in 60 giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza corredata di tutti i documenti necessari allo scopo, salva la necessità, debitamente comunicata, di ulteriori 30 giorni per esigenze istruttorie.
2. La sottoscrizione congiunta (pubblica/privata) del Progetto Individualizzato², salve le ipotesi di intervento emergenziale e o attivazione d'ufficio, è condizione indispensabile all'avvio delle attività colà previste.

Articolo 14 – Adempimenti e controlli

1. Il beneficiario, o chi lo rappresenta, è tenuto a consegnare periodicamente al Servizio sociale, con la cadenza comunicata da questi, la documentazione necessaria per verificare il corretto andamento del Progetto Individualizzato, nonché la permanenza dei requisiti previsti per beneficiare degli interventi.
2. L'immotivata mancata consegna di quanto richiesto può comportare la sospensione del beneficio concesso.
3. Il servizio sociale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite a corredo dell'istanza.
4. Il servizio sociale provvederà al monitoraggio e verifica del singolo Progetto Individualizzato anche in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

² Allorquando costituisca la modalità prescelta dall'amministrazione comunale.

REGOLAMENTO

Articolo 15 – Sospensione e revoca dell'erogazione delle prestazioni

1. Eventuali variazioni sostanziali intervenute in itinere, concernenti i requisiti che giustificarono l'adozione del Progetto Individualizzato, dovranno essere comunicate tempestivamente dal beneficiario, o chi lo rappresenta, al servizio sociale, ai fini di un'eventuale rimodulazione dello stesso. La mancata comunicazione può comportare la sospensione del beneficio concesso.
2. La prestazione erogata può essere revocata qualora il beneficiario non collabori immotivatamente al Progetto Individualizzato ovvero allorquando mutino le condizioni che lo giustificarono.
3. La revoca è altresì disposta a fronte di dichiarazioni mendaci rese dall'istante che non integrino il c.d. "falso innocuo". È fatta salva la responsabilità dell'istante e quanto previsto dall'art. 10 co. 2.
4. La revoca è disposta anche in ogni altro caso in cui il mutamento delle condizioni di fatto o di diritto rendano impossibile, ovvero inconfigurabile, la prosecuzione del Progetto Individualizzato.³ In tali casi il beneficiario, o chi lo rappresenta ovvero ancora l'istante ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al servizio sociale, in difetto della quale il Comune si riserva di agire, se del caso anche giudizialmente, per il recupero delle somme impropriamente spese.

Articolo 16 – Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona, anche nel contesto del Progetto Individualizzato, cessa allorquando emergano situazioni in fatto e/o in diritto che la rendano impossibile ovvero non perseguibile.
2. In questi casi il servizio sociale adotta un provvedimento motivato in tal senso che comunica immediatamente a chi vi ha interesse.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della normativa nazionale vigente in materia, che al contempo garantisce alle persone i diritti e le facoltà colà previsti.

SEZIONE TERZA

COMPARTECIPAZIONE DEI BENEFICIARI AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 18 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che il beneficiario, o chi lo rappresenta, quando ne è anche il garante, che fruisca di prestazioni sociali agevolate, sia tenuto alla compartecipazione al costo delle stesse, a partire dalla capacità economica del nucleo familiare rilevante evidenziata nell'I.S.E.E. e/o in base ai contenuti del suindicato Progetto Individualizzato, allorquando adottato, in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente.
2. La quota di compartecipazione privata, individuata e comunicata, deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che

³ A titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività: trasferimento di residenza in altro Comune, ricovero definitivo in struttura residenziale, decesso dell'utente, ecc.

REGOLAMENTO

attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.

3. L'eventuale integrazione comunale al costo della prestazione fruita è prevedibile unicamente per la frequenza di unità di offerta accreditate ovvero quando essa è erogata da soggetti accreditati/convenzionati secondo la disciplina regionale vigente. L'integrazione comunale della retta per le prestazioni rese presso unità di offerta (semi)residenziali, è previsto solamente quando la prestazione sia erogata in unità di offerta accreditate/convenzionate ai sensi della normativa regionale vigente, e su posti contrattualizzati. In casi del tutto eccezionali, a fronte di già accertate esigenze assistenziali da parte dei Servizi pubblici competenti, che non possono essere soddisfatte in unità di offerta accreditate e contrattualizzate, è prevedibile un inserimento temporaneo presso strutture non accreditate, ancorché autorizzate al funzionamento, ovvero su posti non contrattualizzati, a fronte di una insuperabile e comprovata indisponibilità di posti nelle prime e a fronte della necessità di una prestazione di aiuto non altrimenti fronteggiabile e procrastinabile, ovvero quando ciò risponda meglio agli obiettivi del Progetto Individualizzato. La cessazione della situazione emergenziale autorizza il servizio sociale, d'intesa con il beneficiario, o con chi la rappresenta, ad una rivalutazione della situazione finalizzata al ricollocamento della persona in una unità di offerta accreditata.

Il Comune non procederà ad alcuna integrazione della retta in difetto dei suindicati presupposti valutativi e oggettivi.

4. Qualora il beneficiario, o chi lo rappresenta, non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il Comune, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'autorità giudiziaria. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per il beneficiario la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del servizio sociale, previa adeguata istruttoria, sospendere la prestazione erogata nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

Articolo 19 - Determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni

1. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni qui disciplinate, erogate dal Comune in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative, si utilizza il criterio della progressione lineare ovvero quello della tariffazione a fasce ovvero ancora si prevede l'adozione del citato Progetto Individualizzato in base alla tipologia del servizio. In ogni caso si prevede che la richiesta compartecipativa aumenti ragionevolmente con l'aumentare della capacità economica dei beneficiari stessi e allorquando si dovesse procedere per il tramite della definizione di un Progetto Individualizzato, la capacità economica del beneficiario a fini compartecipativi è valutata anche, ma non in via esclusiva, con riferimento all'attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante in corso di validità. Le Schede di cui alla Parte Speciale (Allegato A) del presente Regolamento riportano il criterio che, per ogni tipo di intervento, il Comune ritiene di dover adottare. Detto criterio è preventivamente, o comunque tempestivamente, comunicato al beneficiario o a chi lo rappresenta. Per le persone di cui all'art. 6 co. 1 lett. c) del presente Regolamento, la tariffa delle prestazioni che è applicata è quella massima. Il riferimento alla possibilità di ricorrere "non in via esclusiva" ai criteri indicati, deve essere interpretato con riguardo all'eventualità di elaborare un progetto di vita personalizzato e partecipato. Tale espressione non si riferisce quindi all'utilizzo di specifiche unità di offerta richiamate nel Regolamento, bensì alla possibilità che la valutazione professionale conduca all'attivazione di interventi e combinazioni di sostegni non rigidamente riconducibili a un singolo servizio, qualora coerenti con il progetto personalizzato della persona. L'ente gestore e i Comuni dell'Ambito assumono l'onere di informare l'utenza di tale facoltà.

REGOLAMENTO

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque entro l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni dell'Ambito, nel rispetto della normativa, l'Assemblea dei Sindaci, ai fini del perseguimento e mantenimento dell'omogeneità territoriale, in uno specifico documento di *"Definizione della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi distrettuali"* approva la struttura della compartecipazione e provvede ad aggiornare le soglie I.S.E.E. di accesso e le quote di contribuzione a carico dell'utenza.
3. Annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto di tale disciplina generale, ogni Comune provvede, a sua volta, a recepire e/o aggiornare gli elementi di compartecipazione sulla base delle indicazioni territoriali approvate dall'Assemblea dei Sindaci e contenute nel documento *"Definizione della compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi distrettuali"* di cui al comma precedente.
4. Gli interventi e i servizi vengono erogati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalle Amministrazioni Comunali. L'applicazione di quanto previsto dovrà altresì essere compatibile con gli equilibri economici-finanziari dei rispettivi Bilanci e gli orientamenti dei programmi di mandato.
5. Il servizio sociale, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, anche a fronte di successivi mutamenti delle condizioni socio-economiche dell'utenza, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero per quelle situazioni per cui l'intervento assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
6. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stessi, sono predisposti opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

Articolo 20 - Determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni. Interventi socio-educativi a favore di minorenni (anche su prescrizione dell'autorità giudiziaria).

1. In applicazione del dettato del Codice civile e del r.d.l. n. 1404/1934, è previsto che i genitori dei minorenni:
 - inseriti in unità di offerta educative e terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio sanitario);
 - inseriti in famiglie affidatarie;
 - che beneficino, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'Autorità giudiziaria, di interventi educativi domiciliari e della prestazione di incontri protetti;
 - che beneficino di prestazioni sociali, comunque denominate, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'autorità giudiziaria, che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare o della permanenza in una unità di offerta residenziale ovvero frequenza di una unità di offerta semiresidenziale,compartecipino al costo degli interventi.
2. Nei casi di cui al comma precedente i genitori sono informati preventivamente del fatto che gli interventi da attuare non sono normativamente previsti come gratuiti.
3. La somma a carico dei genitori, in tali casi, è quantificata in contraddittorio con gli stessi, contemplando la loro facoltà di documentare redditi e proventi comunque denominati oltre alle spese sostenute/da sostenere, al fine di una corretta ed equa quantificazione. Nella scheda di Parte Speciale (Allegato A) dedicata a queste prestazioni sono indicati i criteri generali e le relative soglie adottate dalle singole amministrazioni.

REGOLAMENTO

4. A fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della L. n. 241/1990 ovvero di un accordo più generale contemplato in un Progetto Individualizzato.
5. In caso di immotivata mancata disponibilità al pagamento da parte dei genitori, pur a fronte di una accertata ovvero fondatamente presunta capacità economica, l'amministrazione competente si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.
6. La quota compartecipativa a carico dei genitori potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica rilevante, che i genitori sono tenuti a segnalare tempestivamente al servizio sociale.
7. La determinazione delle tariffe e delle soglie è rimessa a specifici provvedimenti della Giunta comunale, da utilizzarsi quali elementi di partenza per determinare la compartecipazione a carico dei genitori.
8. Il servizio sociale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, anche a fronte di successivi mutamenti delle condizioni socio-economiche degli obbligati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dei genitori.

Articolo 21 - Validità della attestazione I.S.E.E.

1. Al fine di accedere ad una agevolazione tariffaria in occasione della fruizione delle prestazioni qui disciplinate, allorquando ne sia previsto l'utilizzo, il beneficiario può presentare un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
2. Ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni ottenute, e alla scadenza dell'attestazione I.S.E.E., deve essere presentata nuova DSU entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione comunale. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le agevolazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno, sempre salva diversa determinazione comunale.

Articolo 22 - Effetti di una nuova attestazione I.S.E.E.

1. Qualora il cittadino, in corso d'anno, presenti una nuova attestazione I.S.E.E. al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione, salvo diversa determinazione per specifici servizi quali servizi per la prima infanzia e/o servizi educativi comunali.
2. Qualora il Comune, in corso d'anno, richieda una attestazione I.S.E.E. aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.
3. Se l'attestazione I.S.E.E. non viene prodotta per colpa del richiedente non si dà corso ad alcuna agevolazione retroattiva.

Articolo 23 - Assenza o incompletezza dell'attestazione I.S.E.E.

1. Giacché costituisce onere del beneficiario avvalersi dell'opportunità offerta dalla normativa vigente⁴, l'attestazione I.S.E.E. è stata introdotta nell'interesse della persona che intende usufruire dei benefici normativamente previsti, con la conseguenza che la scelta consapevole di non presentarla non può che rivelare la rinuncia implicita ai benefici medesimi. In tal caso il pagamento

⁴ Vale a dire l'eventuale ottenimento di un'agevolazione presentando l'attestazione I.S.E.E., allorquando prevista.

REGOLAMENTO

integrale⁵ non è quindi una sanzione ma il naturale effetto ricavabile dal dettato normativo, in quanto è logico che i fruitori delle prestazioni agevolate debbano dimostrare il possesso dei requisiti all'uopo prescritti con lo strumento individuato dall'ordinamento. In assenza dell'attestazione sorge l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita, dato che il beneficiario non ha dato conto delle condizioni che giustificano l'esenzione o la riduzione.

2. In caso di presentazione di un'attestazione I.S.E.E. incompleta o carente degli elementi previsti dalla normativa vigente, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al beneficiario la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione I.S.E.E. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'ordinamento a tutela del credito erariale eventualmente maturato.

Articolo 24 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. Le istanze, i documenti allegati, la DSU e le attestazioni I.S.E.E. presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000 - anche a campione, nella misura definita dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio comunale competente con proprio provvedimento, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, suddivisa per tipologia di controllo (veridicità e di congruità).
2. L'Ufficio comunale competente attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - a) formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
 - b) di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;
 - c) di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata sia compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.
3. Oltre a quanto stabilito dal precedente co. 1, possono essere attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:
 - a) il richiedente il cui nucleo non risulti in carico al servizio sociale, presenta un'attestazione I.S.E.E. a reddito imponibile pari a zero;
 - b) il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella attestazione I.S.E.E. allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro Ufficio comunale;
 - c) il richiedente presenta un'istanza ove richieda liquidazioni di sussidi e contributi economici sul proprio conto corrente e il quadro FC2 Sezione I della D.S.U. I.S.E.E. non risulti compilato.
4. Oltre quanto stabilito al precedente comma 1, l'Ufficio comunale competente può attivare controlli di congruità sulle attestazioni I.S.E.E. rese qualora queste risultino:
 - a) apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore I.S.E.E. è inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare;
 - b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo.
5. I controlli potranno essere effettuati in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere ad erogare la prestazione, oppure potranno essere fatti in via preventiva, qualora se ne ravvisi la necessità.

⁵ Costo complessivo o tariffa massima.

REGOLAMENTO

6. L'Ufficio competente, in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali, di quelle di altre pubbliche amministrazioni oltreché della Polizia locale, nei limiti delle competenze di legge.
7. Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza.
8. In caso di mendacità dell'attestazione I.S.E.E., che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
9. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'Ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova attestazione I.S.E.E., sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Articolo 25 – I.S.E.E. corrente

1. Qualora ricorrano le condizioni normativamente previste, è facoltà del beneficiario presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.
2. L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione e fino alla validità dell'I.S.E.E. corrente.

Articolo 26 – Accertamento dell'estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E. Accertamento del diverso nucleo familiare rilevante per situazione di abbandono

1. Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e di prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni ex art. 7 co. 1 lett. e del d.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al servizio sociale, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati: - querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.; - denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio; - ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato. Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio sociale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.
2. Ai sensi della normativa vigente si verifica l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini I.S.E.E. qualora sussista "abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali". Tale abbandono si considera accertato: - quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi); - relazioni di Servizio sociale che

REGOLAMENTO

accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi; - situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza; - situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi; - situazione anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi; - istituti giuridici non ancora riconosciuti nell'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.

SEZIONE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra regolamentazione locale in materia con esso incompatibile.

Articolo 28 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet comunale ed è reso disponibile al pubblico, per la visione e per l'estrazione di copia, presso il servizio sociale.

Articolo 29 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento si compone anche dell'allegato A e dell'allegato B, distinti dalla presente parte generale. Tali allegati sono soggetti all'eventuale aggiornamento e/o modifica, con cadenza annuale dalla Giunta Comunale coerentemente con quanto indicato dall'Assemblea dei Sindaci.
3. Con nota/provvedimento a margine è individuato il termine di decorrenza della disciplina partecipativa di parte privata. Sino a quel momento detta disciplina resta quella attualmente vigente.